

Allegato 8

Procedure per svolgere l'attività di enoturismo e oleoturismo

1. Ai fini del presente provvedimento viene disciplinato l'enoturismo e l'oleoturismo svolto dagli agriturismi.
2. Sono considerate attività di enoturismo ai sensi dell'articolo 1 comma 502 della Legge 205/2017 tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali. Le attività di somministrazione di vino abbinati ad alimenti, dietro corresponsione di pagamento, seguono le disposizioni previste agli articoli 2, 7 e 8 del presente provvedimento nonché quanto previsto dall'allegato 2 "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti".
3. Sono considerate attività di oleoturismo le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Con articolo 1 comma 513 della Legge 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505 (enoturismo), della legge 205/2017 sono estese alle attività di oleoturismo
4. Come previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 devono essere rispettati i requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono tali attività stabiliti all'articolo 2 comma di tale Decreto.
5. L'enoturismo e/o oleoturismo se esercitato dagli operatori agrituristici, devono seguire tutte le disposizioni previste dalla l.r. 37/2007 e da questo provvedimento, comprese quelle per l'avvio e svolgimento dell'attività e la presentazione della SCIA al SUAP, previste agli articoli 22 23 e 24 del presente provvedimento allegando la documentazione prevista e scaricabile da agriligurianet.
6. Nel corso dell'attività i titolari degli enoturismi devono comunicare al SUAP le variazioni individuate all'articolo 26.
7. Il Settore Ispettorato agrario verifica la persistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 22 e di quanto previsto da questo allegato predisponendo controlli e verifiche in ogni momento o almeno ogni tre anni e procede, in caso di inadempienze alla cancellazione dalla banca dati degli operatori agrituristici .
8. La Regione con apposita circolare definisce i contenuti dei corsi di formazione obbligatori.